IL COLLEGIO – CHI SIAMO

IL COLLEGIO, ORIGINI E FUNZIONI ISTITUZIONALI

Con la Legge 24 giugno 1923, n. 1395, veniva comunicato ad ogni Provincia l'obbligo di creazione di albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per le altre categorie dei periti tecnici (perito industriale). All'epoca la professione di geometra veniva svolta con il titolo di "perito agrimensore" trasformato in "geometra" con la costituzione dell'Ordinamento dell'istruzione media (regio decreto 6 maggio 1923 n° 1054). L'albo vero e proprio venne, però, istituito con il Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274, presso ogni locale associazione sindacale dei geometri legalmente riconosciuta, cui era demandata la sua tenuta ed affidata la disciplina degli iscritti. Tali associazioni, istituite con la legge 3 aprile 1926, n. 563, avevano sostituito, infatti, gli ordini allora esistenti. Il decreto del 1929 stabiliva norme e criteri per l'iscrizione all'albo e specificava l'ambito entro cui il geometra poteva operare, cioè quello edilizio e quello relativo alla gestione, stima, conduzione e miglioramento di un fondo rurale. Successivamente, in questa materia, furono emanate la legge 25 aprile 1938 n. 897 sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi e la legge 23 novembre 1939, n. 1815 sulla disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza.
Con decreto luogotenenziale 23 novembre 1944 n° 382 "Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi centrali professionali (pubblicato in G.U. N° 98 del 23 novembre 1944) ebbe origine la denominazione di Collegio. **Il Collegio Circondariale dei Geometri e G. L. di Lucera è un Ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia e, ad oggi, conta oltre 200 geometri iscritti e circa 200 geometri abilitati.** Lo stesso è preposto a numerose attività quali:

• custodia dell'Albo Professionale;
• assistenza previdenziale (informazioni e consulenza in materia di pensioni, ricongiunzione, maternità, contributi)
• funzioni disciplinari nei confronti degli iscritti, la repressione dell'uso abusivo del titolo di Geometra e dell'esercizio abusivo della professione sino a quando non verrà istituita la Commissione di Disciplina, così come prevista dal D.P.R. n°137 del 07/08/2012
• erogazione di percorsi formativi, convegni, e seminari in materie tecniche e giuridiche, nonché iniziative per orientare e incentivare alla professione.

Le funzioni istituzionali sono demandate al Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti ogni quattro anni dagli iscritti all'Albo. I Consiglieri, a loro volta, nominano il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Al Consiglio Direttivo sono demandati i seguenti compiti:

• stampa e la pubblicità dell'Albo;
• gestione ed amministrazione dei beni spettanti al Collegio, nonché la proposta di approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo;
• copertura, entro i limiti strettamente necessari, delle spese del Collegio, la deliberazione di una quota associativa annuale, di una tassa per l'iscrizione al registro dei praticanti e nell'albo professionale, nonché di una tassa per il rilascio di certificati, di visti di congruità e **pareri per la liquidazione degli onorari che verranno vidimati nei casi e nelle forme espressamente previsti**
• istituisce le Commissioni allo scopo di promuovere iniziative volte allo sviluppo del ruolo professionale del geometra contribuendo all'interscambio professionale, alla conoscenza reciproca ed all'aggiornamento tra i propri iscritti, nonché consentire una più diretta partecipazione all'attività istituzionale, informativa e propositiva del Collegio a supporto dell'esercizio professionale

Le Commissioni forniscono al Consiglio Direttivo del Collegio un supporto di carattere concreto attraverso la fornitura di elementi conoscitivi e di approfondimenti al fine di poter sviluppare attività o eventi utili alla professione. Ciascuna Commissione ha carattere consultivo e quindi fornisce proposte ma non è organo titolato a prendere decisioni che spettano univocamente al Consiglio del Collegio. Le Commissioni rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Le funzioni disciplinari sono, infine, demandate al Consiglio Disciplina composto da sette membri la cui nomina spetta al Presidente del Tribunale territoriale. Il Consiglio Disciplina resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio Direttivo del Collegio. Compito del **Consiglio di Disciplina** è quello di istruire, valutare e decidere sui procedimenti disciplinari ai sensi degli artt. 11 e 12 R.D. n. 274/1929